– il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e vittime dell'usura, alimentato da *« una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 575/1965, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2*-undecies » [(76)]. La legge istitutiva del F.U.G. (articolo 2, comma 7) ha previsto un procedimento di ripartizione delle risorse intestate al « Fondo unico giustizia », che *« fa salva l'alimentazione »* del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dei reati di tipo mafioso ed andrebbero quindi coordinate le norme. Va, inoltre, evidenziato che l'articolo 2 comma 23, della legge n. 94 del 2009 ha modificato la legge n. 512 del 1999, prevedendo che gli enti costituiti parte civile hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali e non più per il risarcimento dei danni.

Inoltre, pur confluendo nel F.U.G. le somme di cui all'articolo 262, comma 3-*bis,* c.p.p., sembrerebbero non essere compresi i provvedimenti di archiviazione del GIP nei quali vengano disposte confische di somme di denaro.

Non vengono indicate le cauzioni di cui all'articolo 3-*bis* della legge n. 575 del 1965 (ora articolo 31 e 32 del codice antimafia) che vanno versate alla cassa delle ammende. Va, altresì, ricordato che le somme sequestrate e confiscate possono essere oggetto di restituzione disposta dal giudice anche in fase esecutiva e, come tali, non potrebbero essere oggetto di ripartizione finale.

Non è, infine, disciplinato né previsto cosa fare delle somme di denaro già confluite alla cassa delle ammende [(77)]. Per i depositi presso la cassa delle ammende non è prevista l'iscrizione nel registro generale dei depositi giudiziari. Si ricorda che, allo stato, trattasi di somme destinate all'amministrazione penitenziaria.

Avuto riguardo ai titoli, la legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedeva che nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore, doveva essere emesso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati e garantire la massima celerità del versamento al FUG nonché per la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione. Tale decreto, così come indicato in audizione dal presidente del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia, [(78)]

---

(76) Legge 22 dicembre 1999, n. 512 e legge 23 febbraio 1999, n. 44, nonché D.P.R. n. 455 del 1999 e n. 284 del 2001.

(77) Ove vengono versate: le somme derivanti dalla vendita dei corpi di reato; le ammende irrogate dalla Corte di cassazione con sentenza irrevocabile; le cauzioni imposte *ex* legge n. 575 del 1965; le somme di danaro di coloro che, a seguito di un provvedimento che ha disposto la restituzione della somma in loro favore, non l'hanno materialmente ritirata nonostante la notifica dell'avviso di cui all'articolo 149 e seguenti del D.P.R. del 30 maggio 2002 come modificati dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

(78) IX Comitato, seduta del 19 giugno 2020, audizione del presidente del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A., Saverio Ruperto.

non è stato tuttavia ancora emesso, di talché, a distanza di dieci anni, bisogna aspettare che i titoli scadano, non potendosi, ad esempio, disinvestire azioni. Analoghi problemi sussistono per i prodotti assicurativi.

L'audìto ha, altresì, evidenziato una lacuna normativa, richiedendo un intervento legislativo: ove un bene sia stato venduto, i relativi proventi sono devoluti allo Stato; se la confisca viene revocata Equitalia deve restituire all'avente diritto l'equivalente ma non è previsto un flusso dallo Stato al F.U.G. con un *deficit* non compensabile, non essendovi un meccanismo che consenta la restituzione da parte dello Stato, né sarebbe possibile prelevare la somma da altro conto, intestato a soggetto diverso. Il problema, per ora teorico, va, ad avviso dell'audìto, affrontato e risolto: non è infatti possibile, a normativa vigente, istituire un fondo rischi o un accantonamento in quanto ogni anno Equitalia deve versare al bilancio dello Stato l'utile conseguito, al netto dei costi di gestione del F.U.G. [(79)].

È auspicabile che le criticità individuate e quelle emerse durante le audizioni del Comitato, siano oggetto di coordinamento legislativo e che, come sollecitato dal presidente di Equitalia Giustizia vengano emessi i decreti non ancora intervenuti al fine di razionalizzare la materia.

Ulteriore modifica che la Commissione ritiene opportuna, al fine sempre di facilitare la destinazione a fini sociali dei beni confiscati, attiene all'articolo 46 del codice antimafia – restituzione per equivalente – introdotto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e modificato con la riforma del 2017.

Invero, come rilevato nelle prime proposte correttive presentate dal Dipartimento di studi europei e della integrazione internazionale (DEMS) nel 2012 (*infra §. 10.3)*, la possibilità di restituzione per equivalente all'avente diritto era prevista sia nel caso in cui il bene fosse stato confiscato, sia nel caso in cui il bene fosse stato venduto prima della confisca.

Questa seconda eventualità aveva posto problemi interpretativi. Se per un verso l'articolo 48, comma 5, prevedeva solo la vendita dei beni già confiscati in via definitiva, per altro verso la vendita prima della confisca può avvenire ai sensi dell'articolo 60 come forma di liquidazione dei beni per soddisfare con il ricavato i creditori. In tale ultimo caso, l'avere soddisfatto i creditori del titolare del bene venduto comporta che quest'ultimo non potrà chiedere alcuna restituzione nemmeno per equivalente, derivandone altrimenti in suo favore un indebito arricchimento.

Veniva quindi, sin da 2012, proposta la soppressione del comma 2 nella parte in cui si riferiva alla restituzione per equivalente del bene venduto prima della confisca. Ulteriore rilievo formulato alla norma in esame atteneva alla limitazione della restituzione per equivalente solo per i beni assegnati per finalità istituzionali e ove la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico e non anche per i beni assegnati per fini

---

(79) Equitalia ha formulato quesito al MEF ed ha proposto di essere autorizzata, in via interpretativa o con modifiche normative, a recuperare le somme eventualmente erogate per restituzione per equivalente trattenendole dai versamenti da eseguire allo Stato dopo le confische definitive.

sociali o ad enti che perseguono rilevanti scopi sociali o, comunque, alle categorie previste dall'articolo 48, comma 3. La previsione (comma 3, lettera *b)*) che il pagamento della somma per equivalente, determinata dal tribunale, in luogo della restituzione del bene, fosse posta a carico dell'amministrazione assegnataria nei casi diversi dalla vendita dei beni, con conseguente onere finanziario non prevedibile al momento della destinazione, poneva e pone infatti problemi di bilancio per gli enti a causa del patto di stabilità.

La legge n. 161 del 2017 ha risolto alcuni dei problemi interpretativi sopraindicati, estendendo la possibile restituzione per equivalente dei beni confiscati anche quando gli stessi sono stati assegnati per finalità *« sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere* a), b) *e* c) *dell'articolo 48, comma 3 del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico »*.

La riforma ha, inoltre, riscritto il comma 2 dell'articolo 46 prevedendo l'applicazione della restituzione anche per equivalente *« altresì quando il bene sia stato venduto »* sopprimendo le altre parole del comma.

L'attuale comma 3 prevede che nei casi di restituzione o vendita, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma ponendola a carico del F.U.G. nel caso in cui il bene sia stato venduto (lettera *a)*), a carico, invece, dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi (lettera *b)*).

Apparirebbe opportuno, alla luce delle osservazioni svolte sia in dottrina sia dai sindaci e da altri auditi, sopprimere la lettera *b)* del comma 3, per favorire l'assegnazione provvisoria dei beni confiscati agli enti locali, a volte restii a manifestare il proprio interesse per il timore di dover far fronte ad oneri economici ulteriori rispetto alle spese già eventualmente sostenute per utilizzare a fini sociali il bene.

Non vi è, ad avviso della Commissione, alcuna plausibile *ratio* nel penalizzare gli enti locali ponendo a loro carico il pagamento della somma determinata dal tribunale, atteso che nel F.U.G. confluiscono tutte le somme sequestrate nei procedimenti penali e di prevenzione ed apparendo necessario utilizzare le stesse anche per far fronte ad una eventuale revoca della confisca, tenuto conto dell'esborso già sostenuto e purché il bene sia effettivamente utilizzato.

Capitolo 3.

Le sezioni misure di prevenzione dei tribunali

3.1 – Note metodologiche introduttive

Giova ricordare che, a seguito della novella del 2017, è stata prevista l'istituzione di sezioni o di collegi del tribunale con competenza distrettuale e della corte di appello specializzati, che trattano in via esclusiva i procedimenti di prevenzione (oltre ai tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere) composti da magistrati *« forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie »* [(80)]. Si è, altresì, stabilita la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale [(81)].

Il IX Comitato ha quindi disposto numerose audizioni (cfr. Allegato 2) e richiesto a tutti i presidenti delle sezioni misure di prevenzione dei tribunali una relazione su specifici punti [(82)] in vista di una successiva audizione che ha avuto luogo, a causa dell'emergenza sanitaria, soltanto per alcuni di essi.

I presidenti hanno inviato dettagliate relazioni e trasmesso i decreti delle misure di prevenzione patrimoniali e i decreti di applicazione o rigetto del controllo giudiziario ritenuti più significativi. I presidenti di sezione Guglielmo Muntoni e Giulia Romanazzi hanno, altresì, presentato articolate modifiche legislative. Alcuni auditi hanno raccolto la richiesta formulata nella lettera di convocazione e sono stati accompagnati da un amministra-

---

(80) Articolo 5, comma 4, codice antimafia e comma 2-*sexies* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(81) Articolo 34-*ter* del codice antimafia.

(82) Ai presidenti delle sezioni misure di prevenzione è stato richiesto di riferire sui seguenti argomenti, come da nota inviata a ciascuno di essi:

a) misure di prevenzione patrimoniali disposte dal tribunale e valore indicativo dei beni sequestrati e confiscati nell'ultimo triennio;

b) criticità riscontrate nel corso della gestione dei beni (immobili ed aziende);

c) assegnazione provvisoria dei beni sequestrati;

d) amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende;

e) controllo giudiziario delle aziende (anche ai sensi dell'art. 34-*bis*, comma 6, del « codice antimafia »);

f) eventuali criticità inerenti la liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, in particolare nei casi di applicazione degli istituti previsti dagli artt. 34 e 34-*bis* del « codice antimafia »;

g) rapporti con le procure circondariali;

h) rapporti con Equitalia-Giustizia e FUG;

i) rapporti con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);

l) eventuali protocolli stipulati per agevolare i rapporti tra gli amministratori giudiziari e gli istituti di credito;

m) possibili modifiche normative finalizzate a migliorare il « codice antimafia » ed altre norme di legge o regolamentari applicabili nello specifico settore.

È stato altresì richiesto di trasmettere i decreti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ritenuti più significativi ed i decreti di applicazione o di rigetto del nuovo istituto del controllo giudiziario, con l'indicazione dell'eventuale regime di riservatezza.

tore giudiziario, di talché è stato possibile avere una plastica indicazione delle problematiche riscontrate nella fase dell'immissione in possesso e delle concrete difficoltà nella gestione da parte degli attori di tale fase.

Nessuna risposta è pervenuta dai tribunali di Bologna, L'Aquila, Messina e Perugia.

Il presidente del tribunale di Trento ha risposto che non è stata applicata *« nessuna misura di prevenzione patrimoniale, né di amministrazione e/o controllo giudiziario »* [(83)], mentre il presidente del tribunale di Trieste ha riferito che, negli anni 2017-2019, non sono stati emessi *« provvedimenti di sequestro e/o confisca con riferimento a procedimenti afferenti le associazioni criminali di stampo mafioso »* [(84)].

Le audizioni e le relazioni trasmesse hanno offerto un quadro nazionale complessivo: sono emersi aspetti positivi della normativa, criticità, problematiche interpretative, buone prassi e la necessità di modifiche legislative per ovviare a carenze, aporie o per evitare interpretazioni giurisprudenziali differenti.

Si ritiene quindi opportuno, per chiarezza espositiva, trattare sinteticamente in separati paragrafi le valutazioni offerte dai presidenti sui punti richiesti e su altri aspetti controversi emersi nel corso dell'inchiesta, non ritenendosi necessario evidenziare nuovamente i numerosi aspetti positivi della riforma del 2017, stante la natura e lo scopo dell'attività svolta dal Comitato.

Va, altresì, precisato che le osservazioni svolte dai magistrati sull'Agenzia nazionale, sui compensi degli amministratori giudiziari, sui rapporti con gli enti locali, sulle misure non ablatorie e sul Fondo unico giustizia sono state riportate nei relativi capitoli (rispettivamente Capitoli 4, 5, 7, 9 e *§. 2.5*) per fornire, sui predetti argomenti, una visione il più possibile coerente e rappresentativa di tutti i punti di vista degli attori del procedimento.

3.2 – La competenza distrettuale

Sezioni specializzate, con competenza esclusiva per i procedimenti di prevenzione, risulterebbero istituite solo presso i tribunali di Catania, Catanzaro, Genova, Milano, Napoli, Roma, Palermo e Santa Maria Capua Vetere (il cui presidente, tuttavia, è anche il presidente del tribunale).

Negli altri tribunali, per lo più, vi sono sezioni promiscue, nelle quali il presidente o i giudici compongono anche la sezione del riesame (tribunali di Potenza, Salerno e Bari, nonostante la competenza di quest'ultimo sulle province di Bari, Foggia, Barletta-Andria-Trani) o della corte di assise (tribunali di Caltanissetta, Firenze e Reggio Calabria) o di sezioni penali (tribunali di Ancona, Cagliari, Lecce e Trapani). Presso il tribunale di Venezia è stata istituita nel 2018 una sezione autonoma ma composta da

---

(83) IX Comitato, nota del presidente del tribunale di Trento, prot. n. 80/2020 del 13 gennaio 2020.

(84) IX Comitato, nota del presidente del tribunale di Trieste, prot. n. 28/2020 del 9 gennaio 2020.

giudici che fanno parte anche di altre sezioni, sia civili che penali. Presso il tribunale di Torino la sezione è composta da due giudici che si occupano in via esclusiva delle misure di prevenzione, compreso il presidente, e altri sei giudici coassegnati, addetti a sezioni civili o penali, con sgravio del 15 per cento.

L'inadeguatezza degli organici, sia di giudici che di personale amministrativo, è stata rappresentata dalla maggioranza dei presidenti o quale causa della mancata istituzione di sezioni specializzate o, a fronte della più ampia competenza distrettuale, dell'arretrato destinato ad aumentare, mentre sono diminuiti i procedimenti trattati da circa cento tribunali circondariali. Inoltre, si lamenta che il Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto a quanto prescritto dall'articolo 7-*bis*, comma 2-*sexies,* dell'ordinamento giudiziario, a distanza di tre anni dalla promulgazione della legge 17 ottobre 2017, n. 161 [85], essendo intervenuta solo una *« Risoluzione in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore delle misure di prevenzione antimafia e dell'aggressione ai patrimoni illeciti »* della VI Commissione in data 13 settembre 2017 (n. 461/VV/2017).

3.3 – Valore dei beni sequestrati e confiscati – Il sistema SIT-MP

La maggioranza dei presidenti non è stata in grado di quantificare esattamente il valore dei beni sequestrati in quanto il registro informatico del Ministero della giustizia denominato SIPPI (che sta sostituendo il sistema SIT-MP e censisce solo le misure di prevenzione e non anche i procedimenti penali) non consente di estrapolare né i dati relativi ai valori dei beni né il valore di stima indicato dagli amministratori giudiziari nelle relazioni *ex* artt. 36 e 41 del codice antimafia e\ ha, quindi, fornito dati indicativi [86]. Dopo la confisca di secondo grado il valore dovrebbe essere fornito dall'ANBSC.

---

[85] *« A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura ».*

[86] Esemplificativamente: il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha indicato in circa 18 milioni di euro il valore dei beni sequestrati e in euro 53.812.035 il valore dei beni confiscati dal 5 marzo 2018 alla data dell'audizione; a Napoli, negli anni 2017-2019 sono stati effettuati sequestri per circa 117 milioni; il tribunale di Roma ha rappresentato che, alla data dell'audizione, era in corso la gestione di 500 aziende attive sul mercato e di circa 3.000 unità immobiliari, per un valore di oltre due miliardi di euro; il tribunale di Lecce, nell'evidenziare che spesso la valutazione della polizia giudiziaria si limita ai valori catastali e non a quelli reali e che sono meramente indicativi, potendovi essere revoche in secondo grado, indica in 29 milioni di euro il valore dei beni sequestrati nell'ultimo triennio; il presidente del tribunale di Bari non ha ricavato il dato dal sistema SIT-MP; a Reggio Calabria vi sono stati sequestri, nel triennio, per oltre 600 milioni di euro; il tribunale di Palermo, pur ribadendo che SIPPI non è stato utilizzabile per due anni a seguito del « collasso » del sistema nel settembre 2015 e che da SIT-MP il dato non è estraibile, ha indicato, sulla base del valore di stima degli amministratori giudiziari, in circa 30 milioni di euro il valore dei beni sequestrati ed in 130 milioni di euro i beni confiscati nel periodo 1° gennaio 2018-9 ottobre 2019, avendo la sezione, i cui componenti erano stati integralmente sostituiti a seguito delle note vicende giudiziarie, dovuto anche far fronte all'arretrato e definire

I presidenti dei tribunali hanno, di conseguenza, segnalato la necessità di adeguare le strutture telematiche ministeriali per supplire a carenze informatiche, atteso che non sono graficamente rappresentati i beni né indicato il valore, anche al fine di poter procedere all'assegnazione provvisoria dei beni mobili registrati, previo rilascio delle credenziali di accesso, ai soggetti legittimati e, in particolare, alle forze dell'ordine.

Il presidente del tribunale di Bari ha proposto che i tribunali si dotino di un *data-base*, da implementare a cura degli amministratori giudiziari, dove riportare, tra gli altri dati, il valore di stima e per consentire il deposito telematico degli atti di gestione [(87)].

Il tribunale di Roma, sin dal 2014, ha inserito, avvalendosi del contributo specializzato di personale della Guardia di finanza, in un *data-base*, riconosciuto dal Consiglio superiore della magistratura, tutti i dati e le immagini dei beni sequestrati e/o confiscati. Ha, inoltre, concluso una convenzione, senza oneri per il tribunale, con la società Aste giudiziarie inlinea S.p.A. per la creazione di un sito sul quale i soggetti interessati e previsti dalla legge possono prendere visione dei beni e può essere proposta la vendita, tramite rete, dei beni mobili deperibili, autovetture e imbarcazioni non richieste per un uso istituzionale o di beni mobili di valore [(88)].

Il tribunale di Trapani ha lamentato che il Ministero della giustizia non abbia approvato nel 2018 il rinnovo della convenzione con Aste giudiziarie S.p.A. senza prospettare valide alternative e ha nuovamente richiesto l'autorizzazione. [(89)]

Il tribunale di Reggio Calabria ha stipulato, nel 2015 e per la durata di anni cinque, un protocollo di intesa con la Edicom Servizi s.r.l. per la realizzazione del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati, per creare una banca-dati ad accesso *online* gratuito riservata agli amministra-

---

procedure pendenti da anni, principalmente a causa delle complesse perizie disposte; Salerno negli anni 2017-2019 ha emesso sequestri per oltre 9 milioni di euro; il tribunale di Caltanissetta nel triennio ha effettettuato sequestri per circa 16 milioni di euro; il tribunale di Firenze, sulla base delle stime degli amministratori, indica in 13 milioni di euro il valore dei beni sequestrati; il tribunale di Trapani, nell'auspicare una sezione specializzata con aumento di organico, evidenzia la confisca nei confronti degli eredi di P.C. del valore di circa 1 miliardo e 500 milioni di euro attenendo a 25 società, la maggior parte delle quali facenti capo a due gruppi societari già assoggettati a distinte procedure di amministrazione straordinaria, che avevano entrambe concluso la fase della gestione operativa e stavano dando corso alle attività liquidatorie dei patrimoni sociali finalizzate al soddisfacimento del ceto creditorio; è stata allegata una relazione redatta dall'amministratore giudiziario, dott. Piero Capitini, che ha enucleato le maggiori problematiche insorte nell'immissione in possesso e nella gestione dei beni, dislocati su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Il presidente del tribunale di Trapani ha evidenziato che, nell'ultimo periodo (anno giudiziario 2018-2019) a fronte di sequestri di beni del valore complessivo di 60.600.000 euro sono state disposte confische di beni per il valore complessivo di euro 1.525.100.000, ivi compresa il gruppo turistico-alberghiero di riferimento; il tribunale di Milano, nel periodo 1° luglio 2018-30 marzo 2019 ha sequestrato beni per 13.498.256 euro e confiscato beni per 13.196.535 euro; il tribunale di Potenza, nell'ultimo triennio, ha sequestrato beni per circa un milione di euro.

(87) IX Comitato, seduta dell'8 novembre 2019, audizione del presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Bari, Giulia Romanazzi.

(88) Seduta del 1° agosto 2019, audizione del presidente della sezione III « penale e misure di prevenzione » del tribunale di Roma, Guglielmo Muntoni, resoconto stenografico n. 31 e relazione depositata.

(89) IX Comitato, seduta dell'8 novembre 2019, audizione del presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Trapani, Enzo Agate.

tori giudiziari e all'utenza istituzionale esterna (enti locali, associazioni, ecc.), accessibile dalla *homepage* del sito del tribunale medesimo [(90)].

3.4 – Criticità procedimentali

a) Il coordinamento tra i titolari del potere di proposta

Al fine di evitare il rischio di duplicazione di proposte, i tribunali di Palermo [(91)] e di Santa Maria Capua Vetere [(92)] hanno auspicato l'adozione di idonee misure che assicurino il coordinamento tra procure della Repubblica, tra procure circondariali e procura distrettuale, nonché tra la DIA e il questore. Il tribunale di Napoli [(93)] e quello di Catania [(94)] riterrebbero opportuna la competenza esclusiva della procura o, quantomeno, un preventivo vaglio della proposta da parte della procura distrettuale per evitare pregiudizi all'azione di prevenzione con una *discovery* degli atti. Il tribunale di Venezia, avendo dovuto dichiarare l'inammissibilità di numerose proposte formulate da soggetti non legittimati (ad esempio Carabinieri, Guardia di finanza) e inviate alla procura distrettuale dalle procure circondariali con mera missiva di trasmissione atti, propone che le procure circondariali, prima di trasmettere le proposte le facciano proprie, anche con indicazione della durata e modalità (obbligo o divieto di soggiorno, obbligo di presentazione) pena inammissibilità della proposta [(95)]. Anche il tribunale di Caltanissetta auspica, ove la proposta provenga da soggetti diversi dal procuratore, un preventivo vaglio del requirente (con ripristino, eventualmente, dell'inammissibilità prima prevista dall'articolo 17 comma 3-*bis,* lettera *c),* del codice antimafia) [(96)]. Il tribunale di Torino auspica che venga disciplinata per legge la competenza del tribunale (circondariale o distrettuale) quando venga chiesto un aggravamento della misura o, dopo l'applicazione di una misura personale, venga chiesta la patrimoniale [(97)]. Situazione differente a Firenze, ove il coordinamento è comunque assicurato dalla procura distrettuale [(98)] e a Milano dove il procuratore generale, per superare le criticità con le procure circondariali, ha promosso l'adozione

---

(90) IX Comitato, seduta dell'8 novembre 2019, audizione del presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria, Ornella Pastore.

(91) IX Comitato, seduta dell'8 novembre 2019, audizione del presidente della sezione I penale per le misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Raffaele Malizia, e del dottor Giovanni Francolini.

(92) IX Comitato, seduta del 1° ottobre 2019, audizione del presidente del tribunale di S. Maria Capua Vetere, Gabriella Maria Casella, accompagnata dal giudice della IV sezione penale misure di prevenzione, Francesco Balato.

(93) IX Comitato, seduta del 1° ottobre 2019, audizione del presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli, Vincenzo Lomonte.

(94) IX Comitato, nota del giudice f.f. del presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania, prot. n. 876/20 del 18 febbraio 2020.

(95) IX Comitato, nota del giudice coordinatore della sezione distrettuale misure di previsione del tribunale di Venezia, prot. n.i. del 31 dicembre 2019.

(96) IX Comitato, nota del presidente della corte d'assise e collegio per le misure di prevenzione di Caltanissetta, prot. n.i. dell'8 gennaio 2020.

(97) IX Comitato, seduta del 24 settembre 2019, audizione del presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Torino, Giorgio Gianetti.

(98) IX Comitato, nota del presidente della corte di assise e dell'ufficio misure di prevenzione del tribunale di Firenze, del 24 gennaio 2020.

di un protocollo che prevede sempre la comunicazione al procuratore distrettuale di ogni proposta proveniente dai procuratori circondariali e la loro presenza in udienza [(99)]. Il tribunale di Trapani ha rapporti con le procure circondariali di Marsala, Sciacca e Trapani e tende ad acquisire gli atti necessari per formulare o meno un giudizio di pericolosità, che spesso mancano nelle proposte trasmesse.

Appare, ad avviso della Commissione, opportuno che il coordinamento non venga effettuato su base volontaria o rimesso alle scelte organizzative dei singoli uffici.

In merito, la Commissione è dell'avviso che il coordinamento delle proposte dei soggetti legittimati (procuratore circondariale, questore, direttore della DIA) sia affidato con chiarezza e in ogni caso alla procura distrettuale. In alternativa, potrebbe prevedersi che il presidente del tribunale prima di fissare l'udienza per la trattazione trasmetta copia della proposta – formulata dal procuratore circondariale, dal questore o dal direttore della DIA – al procuratore distrettuale affinché formuli un parere, integri gli atti o segnali la pendenza di procedimenti connessi (o ancora in fase di indagine).

b) Impugnazione dei sequestri

La legge n. 161 del 2017, modificando l'articolo 27 del codice antimafia, ha previsto il ricorso in appello avverso il decreto di applicazione del sequestro.

Dall'inchiesta parlamentare è emerso un dato, sebbene parziale, che induce ad una attenta riflessione. Invero, è stato rilevato che proprio nelle sedi giudiziarie con volumi tradizionalmente molto elevati di provvedimenti ablativi (Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Santa Maria Capua Vetere) non è stata registrata alcuna impugnazione dei decreti di sequestro. Risultano, invece, frequenti le impugnazioni avverso i decreti emessi dal tribunale di Roma e particolare, infine, è la situazione del tribunale di Ancona che ha visto presentare appello avverso tutti i sequestri emessi. La corte di appello di Ancona svolge, infatti, attività istruttoria, in alcuni casi disponendo anche una perizia, con l'inevitabile conseguenza di una dilatazione dei tempi per la decisione che si riverberano ed incidono sui tempi del giudizio di confisca, atteso che il procedimento d'impugnazione risulta ancora pendente quando è in corso il giudizio per la confisca [(100)]. Il presidente del tribunale di Ancona segnala quindi la necessità di un intervento normativo diretto a disciplinare in maniera più puntuale la fase dell'impugnazione del provvedimento di sequestro, limitando la decisione da parte della corte d'appello allo stato degli atti, come previsto per le impugnazioni delle misure cautelari personali e reali davanti al tribunale del riesame [(101)].

Suscita, inoltre, perplessità il breve termine di dieci giorni per proporre impugnazione, atteso che il sequestro può essere basato su indagini

---

(99) IX Comitato, nota del presidente della sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano, del 21 settembre 2019.

(100) IX Comitato, nota del presidente del collegio misure di prevenzione del tribunale di Ancona, del 9 settembre 2020.

(101) *Ibidem*.

patrimoniali anche complesse e la competenza, affidata alla corte di appello, può determinare possibili incompatibilità funzionali atteso che il collegio della corte che deciderà sul sequestro (confermandolo, riformandolo in tutto o in parte) non potrà decidere sulla confisca, avendo già formulato un giudizio e conosciuto gli atti.

Inoltre, non vi è alcuna previsione che individui, in caso di incompatibilità per astensioni o ricusazioni, nelle sedi in cui vi siano una o due sezioni penali, la corte di appello territorialmente competente. Sarebbe preferibile devolvere l'impugnazione al tribunale del riesame *ex* articolo 310 c.p.p. e si auspica una riforma in tal senso. Tali perplessità, avanzate anche dal prof. Varraso dell'Università Cattolica di Milano [(102)], sono condivise dalla Commissione.

Peraltro, il tema dei sequestri si intreccia strettamente con le incompatibilità. La progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione comporta, secondo gli orientamenti della Cassazione, l'applicazione dei principi del « giusto processo » tra cui quelli atti a garantire la terzietà e imparzialità del giudice e l'applicazione delle norme in materia di *incompatibilità*, astensione e ricusazione, ferma restando la diversità dell'oggetto del giudizio penale (fatto-reato) e di quello di prevenzione (pericolosità sociale; ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con proventi di attività illecita con vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo al soggetto), avente finalità preventiva e non punitiva [(103)]. In sintesi, è quindi mutato l'orientamento secondo il quale alle misure di prevenzione non era applicabile l'istituto della ricusazione.

Ad avviso della Suprema Corte gli istituti dell'astensione e della ricusazione sono previsti, ad eccezione del richiamo alle situazioni di incompatibilità ex articolo 36 lettera *g),* e 37 comma 1, lettera *a),* c.p.p., *« in modo da operare non in astratto, ma nella specificità della singola vicenda processuale »* [(104)]. Con riferimento alla ricusazione, poi, la Suprema Corte richiama la sentenza della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 37 c.p.p. *« nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto »* [(105)]. Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione, riguardante la ricusazione del presidente del collegio di appello giudicante, in sede di rinvio, sull'applicazione di misura patrimoniale, avendo lo stesso, quale giudice delle indagini preliminari, emesso l'ordinanza di custodia cautelare per gli artt. 110 e 416-*bis* c.p. fondata sulla valutazione degli stessi fatti, la ricusazione è stata accolta, stante l'identità del fatto posto a base

---

(102) IX Comitato, seduta del 25 ottobre 2019, audizione del prof. Gianluca Varraso dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

(103) Cfr. C. Cost., sentenza n. 24 del 24 gennaio-27 febbraio 2019; C. Cost., sentenza n. 306 del 29 settembre – 1° novembre 1997; C. Cost. sentenza n. 283 del 6-14 luglio 2000; Cass. SS.UU. n. 4880 del 26 giugno 2014, ric. *Spinelli*; C. Cost., sentenza n. 33 del 2018.

(104) Cass., sez. VI, sentenza n. 41975 del 2 aprile 2019.

(105) C. Cost., sentenza n. 283 del 6-14 luglio 2000.

della valutazione di pericolosità sociale rispetto a quello oggetto della misura cautelare emessa a suo tempo dal giudice ricusato, posto che *« la valutazione sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza assorbe, come il più contiene il meno, quella sulla pericolosità, basata su meri indizi e (...) pertanto il Tribunale si trova a giudicare su una materia in ordine alla quale esso si è già pronunciato »* [(106)].

Un diverso orientamento della Cassazione ritiene, invece, non applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione, prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera *b*), c.p.p., nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale [(107)]. Nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso nei confronti di due componenti del collegio giudicante che avevano, in precedenza, quali componenti della sezione del riesame respinto l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di dimora, in considerazione delle finalità specifiche del procedimento di prevenzione e della mancanza, nel codice antimafia, di una espressa disciplina dei casi di astensione e ricusazione [(108)].

Al di là dei diversi orientamenti e dell'analisi della giurisprudenza di legittimità, di cui si è voluto solo dare cenno brevemente, la Commissione non può non rilevare la sussistenza di una criticità cui il legislatore dovrebbe sopperire individuando specifiche cause di astensione e/o ricusazione. È evidente, tuttavia, che tale situazione è determinata dalla incompleta istituzione di sezioni specializzate che si occupino in via esclusiva delle misure di prevenzione, con conseguente aggravio di lavoro sulle corti di appello e sulla corte di cassazione chiamate a decidere sulle relative impugnazioni in tema di ricusazioni.

La Commissione ritiene che il problema possa essere risolto affidando al tribunale per il riesame, che ha competenza distrettuale, le impugnazioni avverso i decreti di sequestro. Tale soluzione avrebbe il pregio di evitare le suddette incompatibilità da parte della corte d'appello, di non modificare le norme esistenti sulla astensione e sulla ricusazione, nonché di essere pienamente coerente con il sistema delle impugnazioni dei sequestri penali.

c) Criticità riscontrate nel corso della gestione dei beni. Immobili ed aziende

Come noto, il sequestro delle aziende determina un processo di deterioramento della situazione finanziaria ed economica sia per la sospensione o la revoca, da parte degli istituti bancari, delle linee di credito non scadute con conseguente venir meno dei requisiti di meritocrazia creditizia sia perché, nella maggior parte dei casi, va affrontato il cosiddetto « costo di legalità », atteso che l'amministratore giudiziario, al momento dell'immissione in possesso, spesso si trova ad affrontare situazioni di lavoro

---

(106) C. Cost., sentenza n. 306 del 29 settembre – 1° novembre 1997.

(107) Cass., sez. I, n. 43081 del 27 maggio 2016, Rv 268625; sez. V, n. 23629 del 19 febbraio 2018, Rv 273281; sez. VI, n. 51793 del 13 settembre 2018, Rv 274576.

(108) Cass., sez. II, n. 37060 dell'11 gennaio 2019.

irregolare, illegalità, mancata sicurezza dei luoghi di lavoro, evasione fiscale, false fatturazioni, situazioni tutte da regolarizzare e che comportano un costo economico non indifferente.

In modo unanime sono state rappresentate queste difficoltà che hanno determinato, a volte, la liquidazione dell'impresa, soprattutto delle ditte individuali o di quelle a conduzione familiare.

Tra le criticità più frequenti riscontrate nelle imprese in sequestro si citano le seguenti: la presenza di rapporti di « lavoro nero » o di lavoro anche parzialmente irregolare (personale assunto *part-time* ma con orari di gran lunga superiori a quelli risultanti dalle buste paga; inquadramenti contrattuali non corrispondenti alle funzioni svolte); immobili aziendali con destinazioni di uso irregolari con la necessità di regolarizzazione amministrativa di frequente ritardata dagli enti locali; clienti e fornitori che abbandonano l'azienda perché non la ritengono più affidabile o perché in precedenza « costretti » dall'associazione mafiosa ad utilizzare servizi o acquistare beni presso la società sequestrata; creazione di imprese parallele utilizzate per trasferire la clientela dell'azienda sequestrata, svuotandola di ricavi e flussi di cassa; ostruzionismo dei lavoratori sovente legati ai proposti e difficoltà nell'accesso alla documentazione contabile per ritardata comunicazione delle *password* o per reticenza dell'amministratore; necessità di effettuare in via d'urgenza interventi di manutenzione e per la messa in sicurezza dei cantieri.

Il tribunale di Caltanissetta evidenzia che le aziende (carenti di scritture obbligatorie contabili, copie delle fatture, registri IVA), prive di chiara situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sono, in genere, destinate alla liquidazione. Le ditte individuali presentano difficoltà gestionali atteso che, allontanato il proposto o la famiglia dalla gestione, stante il rapporto fiduciario tra la clientela e il soggetto titolare, diventa difficile proseguire nell'attività [(109)].

Il tribunale di Catania, tra le altre criticità, ha riscontrato che aziende di autotrasporti sequestrate avevano favorito i clienti con attività illegali quali il mancato rispetto delle ore di guida per consegne veloci e false dichiarazioni di danneggiamenti per danni imputabili al trasportatore [(110)].

Alcuni tribunali sono persino orientati a non disporre il sequestro di società e aziende con valori prossimi allo zero anche per evitare i successivi costi di liquidazione.

Il tribunale di Palermo ha, altresì, evidenziato difficoltà nella gestione delle imprese sequestrate, non essendo consentito, *ex* articolo 54, comma 2, del codice antimafia, porre provvisoriamente a carico dell'erario le spese relative alle aziende se queste risultino prive di liquidità sufficienti per pagare il creditore, anche se si tratta di debiti prededucibili, sorti in costanza di sequestro. L'interpretazione della Corte di cassazione – basata sul tenore letterale della norma, non modificata dalla novella del 2017 – comporte-

---

(109) IX Comitato, nota del presidente della corte d'assise e collegio per le misure di prevenzione di Caltanissetta, prot. n.i. dell'8 gennaio 2020.

(110) IX Comitato, nota del giudice f.f. del presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania, prot. n. 876/20 del 18 febbraio 2020.

rebbe, pur in presenza di crediti, la messa in liquidazione o la dichiarazione di fallimento dell'impresa in sequestro, ma non l'intervento dello Stato per pagarne i debiti. Tuttavia, ad avviso del tribunale di Palermo, vi possono essere dei casi in cui vi è la necessità di autorizzare spese assolutamente necessarie per la prosecuzione dell'attività aziendale e viene prospettato il caso concreto di conferire l'incarico a un libero professionista (con compensi ai minimi tariffari) non avendo l'avvocatura dello Stato, interpellata ai sensi dell'articolo 39 del codice antimafia, assunto la difesa, per promuovere, nell'interesse della società in sequestro, già posta in liquidazione e priva di disponibilità liquida, una causa civile e ottenere il pagamento di una somma superiore a 10 milioni di euro, con anticipazione della relativa spesa a carico dell'erario. Viene, quindi, proposto che l'articolo 54 preveda eccezioni limitate nei casi in cui l'impossibilità di sostenere altrimenti spese assolutamente necessarie possa arrecare un pregiudizio irreparabile [(111)].

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto di introdurre meccanismi di esenzione o implementare i meccanismi di sovvenzionamento delle aziende, anticipando le forme di accesso al sostegno economico, condizionandone la permanenza all'adozione del programma di prosecuzione aziendale [(112)].

I tribunali di Bari [(113)] e Roma [(114)], in modo particolare, hanno rappresentato la difficoltà o l'impossibilità di garantire la continuità aziendale nel caso di sequestro di ditte individuali e di società di persone, a partire dal *« patentino »* per le tabaccherie alle società in accomandita semplice o alle società in nome collettivo, atteso che, ove venga a mancare la pluralità dei soci, ex articolo 2272 c.c., dovrebbe essere liquidata la società. Il tribunale di Roma auspica una modifica dell'articolo 41 del codice antimafia che risolva il problema del legale rappresentante delle imprese individuali e, in genere, delle società di persone [(115)].

Ulteriore problema sollevato dal tribunale di Bari attiene all'affitto o al comodato di azienda o ramo di azienda, atteso che gli articoli 2112 e 2560 c.c. prevedono, in materia di regime dei debiti e dei crediti risultanti dalle scritture contabili, la responsabilità solidale tra locatore e affittuario e tra comodante e comodatario, con conseguente difficoltà a gestire le aziende. Si propone, quindi, che venga inserita, nell'articolo 41, commi 2-*bis* e 2-*ter,* del codice antimafia, una deroga alle dette norme civilistiche

---

(111) IX Comitato, seduta dell'8 novembre 2019, audizione del presidente della sezione I penale per le misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Raffaele Malizia, e del dottor Giovanni Francolini.

(112) IX Comitato, seduta del 1° ottobre 2019, audizione del presidente del tribunale di S. Maria Capua Vetere, Gabriella Maria Casella, accompagnata dal giudice della IV sezione penale misure di prevenzione, Francesco Balato.

(113) IX Comitato, seduta dell'8 novembre 2019, audizione del presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Bari, Giulia Romanazzi.

(114) Seduta del 1° agosto 2019, audizione del presidente della sezione III « penale e misure di prevenzione » del tribunale di Roma, Guglielmo Muntoni, resoconto stenografico n. 31.

(115) *Ibidem.*

(analogamente alle deroghe previste dal legislatore nell'articolo 41, comma 1-*octies,* del codice antimafia) [116].

Il tribunale di Trapani ha sottolineato i rapporti con le procedure fallimentari, atteso che, in due diversi casi, il curatore è stato ritenuto soggetto legittimato ad impugnare il decreto di sequestro [117], anticipando e andando oltre l'articolo 320 del codice della crisi che prevede la legittimazione del curatore a impugnare i sequestri solo nei casi previsti dal codice di procedura penale, ma non anche a intervenire nel procedimento di prevenzione [118]. Nella relazione redatta dall'amministratore giudiziario consegnata dal presidente della sezione misure di prevenzione di Trapani, vengono enucleate le problematiche insorte nell'immissione in possesso e nella gestione dei beni per la confisca di un importante gruppo imprenditoriale nel settore turistico-alberghiero atteso che il codice antimafia disciplina i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, limitandosi a quella fallimentare e alla liquidazione coatta amministrativa ma non anche ai rapporti con l'amministrazione straordinaria. Nel caso di specie i commissari straordinari hanno appellato la confisca, ritenendosi legittimati. La coesistenza delle due procedure, non regolata dalle norme, ha incontrato notevoli difficoltà con gli enti impositori e gli uffici che provvedono alla riscossione per ottenere l'applicazione degli artt. 50 e 55 del codice antimafia (sospensione delle procedure esecutive dei concessionari, compresa Equitalia, e delle azioni esecutive in corso) [119].

Ulteriore criticità sottolineata da diversi tribunali attiene ai lavoratori licenziati dagli amministratori giudiziari e reintegrati dal giudice del lavoro. Il tribunale di Bari propone di introdurre un nuovo comma nell'articolo 41 finalizzato a consentire al giudice delegato, in caso di sequestro totalitario o « tombale », di disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e contestuale cessazione del rapporto di lavoro, quando questi sia collegato al proposto e/o cerchi di interferire nella gestione o di ostacolare l'amministrazione giudiziaria, introducendo, a tutela del lavoratore, la previsione di un reclamo nei 15 giorni successivi innanzi lo stesso tribunale che ha disposto il sequestro [120]. Nel caso di conferma del provvedimento di allontanamento o cessazione del rapporto di lavoro, ove confermato, prospetta il divieto di erogare gli strumenti di sostegno al reddito *ex* articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 [121].

---

[116] In tal senso, vedi anche IX Comitato, audizione del 25 ottobre 2019 di Valeria Giancola del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e audizione dell'8 novembre 2019 dell'amministratore giudiziario Luca D'Amore.

[117] Cass., sez. II, sentenza n. 38753 del 17.5.2019.

[118] Cass., sez. V, sentenza. n. 29983 del 25.9.2020.

[119] IX Comitato, nota del dott. Piero Antonio Capitini, amministratore giudiziario, del 24 ottobre 2019.

[120] IX Comitato, seduta dell'8 novembre 2019, audizione del presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Bari, Giulia Romanazzi.

[121] Anche il tribunale di Roma propone analoga modifica al codice antimafia prevedendo la possibilità, nel caso di sequestro « tombale », di allontanare il dipendente per motivi di ordine pubblico e di disporre la contestuale cessazione del rapporto di lavoro, nei medesimi casi e con la procedura proposta dal tribunale di Bari, anche se la sezione lavoro del tribunale di Roma respinge i ricorsi dei lavoratori licenziati per esigenze di ordine pubblico. Analoga proposta è stata

Per le assunzioni nelle aziende sequestrate, il tribunale di Reggio Calabria ha stipulato con il locale Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili un protocollo denominato « Le amministrazioni giudiziarie. Progetto *Lavora con noi* » in base al quale vengono redatti degli elenchi di nominativi, distinti per tipologie e mansioni, da cui attingere ove sia necessario assumere. L'elenco viene predisposto dall'Ordine che richiede ai soggetti interessati il certificato del casellario giuidiziale. Il tribunale effettua ulteriori verifiche, anche tramite la prefettura [(122)].

Ulteriore problema per le aziende attiene alla possibilità di accedere agli strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate: invero agli strumenti *ex* articolo 41-*bis* del codice antimafia, come evidenziato da alcuni tribunali (Bari, Santa Maria Capua Vetere, Reggio Calabria) possono accedere solo le imprese sequestrate o confiscate nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis,* c.p.p., o di prevenzione *ex* articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), restando escluse le imprese sequestrate ai sensi dell'articolo 240-*bis* c.p. e le imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria o a controllo giudiziario. I criteri di accesso sono, come si vedrà in modo specifico, molto restrittivi, atteso che le aziende devono dimostrare, con riferimento all'ultimo bilancio approvato, un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 5 per cento [(123)]. Il tribunale di Reggio Calabria è riuscito a ottenere, per una azienda, detto finanziamento. Il relativo fondo, proprio per i requisiti stringenti, a giugno 2019, aveva ancora risorse per 37,6 milioni di euro pari al 78,29 per cento (cfr. anche *infra §. 6.2.1 e 6.2.2).*

Si è, altresì, rilevato che, mentre i dipendenti delle aziende fallite possono accedere al fondo di garanzia dell'INPS e percepiscano le ultime tre mensilità e il trattamento di fine rapporto, tali diritti non sono previsti per i lavoratori delle aziende sequestrate in caso di fallimento successivo al sequestro o confisca [(124)].

Per gli immobili si segnalano: irregolarità o abusi edilizi, atti di vandalismo posti in essere dai soggetti ai quali l'immobile è stato sequestrato; la necessità di verificare, per le abitazioni non concesse in uso ai proposti, dietro pagamento di indennità di occupazione, l'abitabilità e la conformità catastale, oltre alla verifica della regolarità degli impianti, le difficoltà nell'effettuare sgomberi ove gli immobili siano abusivamente occupati.

Il tribunale di Caltanissetta riporta, altresì, che gli immobili poco appetibili per essere locati, all'esito della procedura sono in condizioni peggiori e che, anche se vengono subito sostituite le serrature, spesso sono

---

avanzata dall'amministratore giudiziario Luca D'Amore. Vedi relative relazioni depositate in sede di audizione presso il IX Comitato.

(122) IX Comitato, seduta dell'8 novembre 2019, audizione del presidente della sezione per le misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria, Ornella Pastore.

(123) IX Comitato, audizione dell'8 novembre 2019 di Maria Concetta Tripodi, amministratore giudiziario, e relazione depositata.

(124) IX Comitato, seduta del 25 ottobre 2019, audizione del presidente dell'Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari (INAG).

bersaglio di furti e danneggiamenti che rendono più difficile la successiva destinazione per i maggiori costi dovuti alla necessaria ristrutturazione [(125)].

Ovviamente, vi sono anche aziende che sono state in grado di rimanere sul mercato e anche di incrementare il numero dei lavoratori, come si dirà in prosieguo.

d) Assegnazione provvisoria dei beni sequestrati. I protocolli stipulati

Gli articoli 40 e 41 del codice antimafia, come novellati, prevedono che il tribunale possa affidare in custodia giudiziale i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco per attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, all'ANBSC, ad altri organi dello Stato, a enti pubblici non economici e a enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o tutela ambientale, nonché alle associazioni e ai soggetti di cui al più volte citato articolo 48, comma 3, lettera *c)*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può concedere in comodato i beni immobili sequestrati, con cessazione alla data della confisca definitiva, ovvero affittare l'azienda, o un ramo di azienda, o concederla in comodato ai soggetti e alle associazioni di cui sopra.

Dall'inchiesta svolta è emerso che la maggior parte dei tribunali dispone assegnazioni provvisorie, in via quasi esclusiva, degli autoveicoli sequestrati, in genere alle Forze di polizia o alla Polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro per fini istituzionali [(126)].

Il tribunale di Palermo ha in genere assegnato i beni mobili registrati alla Polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro, non consentendo il sistema SIT-MP di estrapolare il dato numerico degli automezzi in sequestro, rendendo così impossibile comunicare preventivamente ai potenziali interessati le disponibilità esistenti. Quanto agli immobili, ha concesso in comodato gratuito singoli beni immobili agli enti richiedenti che, a loro spese, ne hanno curato la manutenzione e la gestione ordinaria [(127)].

Il tribunale di Napoli non ha assegnato immobili non ritenendo opportuno pregiudicare i diritti dei terzi in caso di revoca del sequestro [(128)]. Il tribunale di Firenze, allo stato non ha assegnato immobili in via

---

(125) IX Comitato, nota del presidente della corte d'assise e collegio per le misure di prevenzione di Caltanissetta, prot. n.i. dell'8 gennaio 2020.

(126) Così i tribunali di Caltanissetta, Catania, Firenze, Genova, Reggio Calabria e Trapani. Il tribunale di Torino ha, altresì, tentato l'assegnazione di immobili, senza avere richieste da parte dei comuni. Il tribunale di Brescia e di Lecce non hanno disposto assegnazioni provvisorie. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su 29 autoveicoli, molti dei quali di lusso (come tali, per i limiti legislativi esistenti, non assegnabili alle forze di polizia), ne ha affidati due alla Polizia di Stato e ha disposto, per gli altri, o la custodia ai proposti con divieto di utilizzo, per evitare spese a carico della procedura o la concessione in uso dietro pagamento di indennità. Vedi relative audizioni e relazioni depositate presso il IX Comitato.

(127) IX Comitato, seduta dell'8 novembre 2019, audizione del presidente della sezione I penale per le misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Raffaele Malizia, e del dottor Giovanni Francolini.

(128) Vedi IX Comitato, relazione depositata da Vincenzo Lomonte, presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Napoli, audizione del 1° ottobre 2019: *« (...) Il tribunale di Napoli non ha fatto ricorso all'assegnazione provvisoria dei beni se non in riferimento alle autovetture che in parte sono state affidate alle Forze dell'Ordine. La cautela del tribunale è ispirata anche dalla circostanza che si tratta pur sempre di un' "Amministrazione per conto di chi spetta" e di misure sub judice, relativamente alle quali è inopportuno pregiudicare le ragione*